



Direzione centrale Catasto e cartografia  
Area servizi catastali  
Ufficio Metodologie operative catastali

Roma, 27.04.2012  
Prot. n° 21680  
Allegati 1  
Rif. nota del  
Prot. n°

Alle Direzioni regionali

Agli Uffici provinciali

LORO SEDI

**Oggetto:** Attività di attribuzione della rendita presunta - Quesiti.

Sono pervenuti alla scrivente quesiti, in merito alla regolarizzazione dei fabbricati oggetto di rendita presunta, che concernono principalmente le disposizioni dettate con l'allegato 2 della circolare n. 7 del 18.11.2011, ed in particolare le seguenti due fattispecie:

- a** - le modalità di aggiornamento degli archivi cartografici e censuari, allorchè la particella interessata dall'intervento dell'Ufficio con attribuzione della rendita presunta, sia regolarizzata parzialmente e sulla medesima siano riscontrabili due o più unità immobiliari;
- b** - la regolarizzazione è proposta da un soggetto diverso dall'intestatario catastale.

Riguardo al quesito, richiamato al **punto "a"**, si osserva che le operazioni adottate d'ufficio sulle banche dati hanno condotto all'inserimento:

- sulla particella, riportata nella mappa cartografica, del simbolo <>;
- negli archivi censuari di catasto terreni (di seguito CT), di una specifica annotazione unitamente al riferimento della particella correlata nel catasto edilizio urbano (di seguito CEU);
- nel database censuario di CEU, del numero delle unità immobiliari riscontrate, rilevate in maniera speditiva, unitamente agli elementi censuari, ivi compresa la rendita presunta.

A partire da tale stato degli atti, al fine di procedere all'individuazione degli adempimenti da svolgere è opportuno suddividere gli stessi, come segue:

- interventi della parte in caso di regolarizzazione parziale;
- ulteriori attività dell'Ufficio;
- interventi della parte per la regolarizzazione complessiva.

Largo Leopardi, 5  
00185 Roma  
tel. 003906477751  
P.I. 06455481009 C.F. 80416110585  
[www.agenziaterritorio.it](http://www.agenziaterritorio.it)

In relazione all'elenco citato è stata organizzata l'allegata scheda A, nella quale sono esemplificate le attività da svolgere negli archivi censuari di CT e CEU, nonché nella cartografia catastale. Si precisa che le sezioni, ivi riportate, denominate "*Intervento della parte. Regolarizzazione parziale*" e "*Intervento Ufficio*" sono da considerarsi cicliche, in quanto correlate al numero degli interventi necessari per la regolarizzazione.

In ogni caso si evidenzia l'opportunità di incentivare l'utenza professionale alla dichiarazione contestuale in catasto di tutti i fabbricati insistenti sulla particella.

Riguardo invece ai quesiti connessi al **punto "b"**, si osserva che qualora l'intestazione da dichiarare differisca da quella del CT a causa di mancata esecuzione di voltura negli atti del catasto, è necessario, preliminarmente alla redazione del tipo mappale provvedere alla presentazione della domanda di volture, nel rispetto delle procedure vigenti e richiedere l'allineamento dell'intestazione al CEU per le unità immobiliari cui è stata attribuita la rendita presunta; nel caso in cui, invece, la domanda di volture sia stata presentata e la stessa non sia stata acquisita agli atti informatizzati, è sufficiente presentare un'istanza all'Ufficio per l'aggiornamento delle ditte, sia al CT che al CEU, di tutti i fabbricati da dichiarare<sup>1</sup>, preliminarmente alla presentazione degli atti di aggiornamento.

Se il soggetto dichiarante l'immobile non coincide con l'intestatario di CT, per una condizione di possesso non convalidato da titolo legale reso pubblico, è indispensabile che in fase di regolarizzazione del cespite, già oggetto di attribuzione di rendita presunta, si allinei, presentando un'istanza in bollo, la ditta al CEU, secondo le modalità indicate all'ultimo capoverso del paragrafo 3, della circolare n. 1 dell'8 maggio 2009, di questa Direzione<sup>2</sup>. Nello specifico si descrivono di seguito alcune indicazioni riguardo agli atti di aggiornamento del CT e del CEU.

## **PREGEO**

La fattispecie in esame richiede la predisposizione della lettera d'incarico, in ottemperanza alle disposizioni dettate dalla circolare n. 49/T del 27 febbraio 1996. Nella pagina "*Informazioni generali*" e precisamente nel campo "*ditta dichiarante*" dell'atto di aggiornamento cartografico, il professionista indica, oltre al/ai possessore/i dichiarante/i, anche tutti gli intestatari catastali delle particelle interessate. In particolare nella sezione "*Informazioni su soggetti*", si rappresenta la medesima ditta, cui intestare i beni al CEU, composta dai soggetti proprietari dell'area, già intestatari nel CT, e da quelli che vantano i diritti sulla costruzione, dichiaranti, come indicato nella menzionata circolare n. 1/2009. L'atto di aggiornamento del CT che è reso in difformità alle disposizioni richiamate al comma 8, dell'articolo 1 del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 ed alla circolare n. 194/T del 13 luglio 1995, viene accettato con le modalità previste dalla menzionata circolare n. 49/T del 27 febbraio 1996, mediante l'apposizione alle particelle interessate

<sup>1</sup> Le istanze finalizzate agli adempimenti di cui al presente capoverso non scontano l'imposta di bollo.

<sup>2</sup> Le istruzioni del punto "b" non si riferiscono agli immobili demaniali, per i quali, tranne eccezioni non si è proceduto all'attività di registrazione e notifica della rendita presunta.

dell'annotazione: "Atto di aggiornamento non conforme all'art. 1, comma 8, del decreto ministeriale n. 701/1994".

#### **DOCFA**

Contestualmente alla presentazione della dichiarazione Docfa per ogni cespite da regolarizzare, è presentata all'Ufficio un'istanza, come sopra indicato, in cui si richiede la seguente intestazione:

- soggetti a cui è associato il codice "01T - Proprietà per l'area", per gli intestatari iscritti al CT;
- soggetti a cui è associato il codice "01S - Proprietà Superficiaria", per la ditta composta dai soggetti che vantano diritti sulla costruzione e dichiaranti al CEU.

L'Ufficio, successivamente alla registrazione della dichiarazione Docfa, cui è associata l'istanza, rettifica l'intestazione con l'apposizione della Ris.1 "Atti passaggi intermedi non esistenti" e provvede alle conseguenti notifiche, menzionando gli estremi dell'istanza di parte nel campo annotazione.

Si invitano gli Uffici provinciali in indirizzo ad adeguare la prassi interna alle indicazioni sopra rappresentate, portandole a conoscenza dei professionisti interessati tramite gli Ordini ed i Collegi professionali e le Direzioni regionali a verificarne la corretta applicazione.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Franco Maggio)  
